

## CHIARIMENTO n. 2

### QUESITO 11 – (pervenuto in data 12/1/2017 n. 4303/20AC prot.)

1) Disciplinare di gara art. 3 – Stima dei costi e Bozza di contratto allegato C art. 5. Nel testo dell'articolo 3 del Disciplinare si legge che è considerato l'impegno di un Coordinatore del gruppo operativo che avrà la funzione di responsabile tecnico di tutte le fasi del servizio. Tale figura non è però richiesta all'art. 11 Requisiti di capacità tecnica ne a pag. 9 del Capitolato alla voce "Gruppo Tecnico Operativo" dove vengono elencate le figure richieste. Inoltre all'art. 5 della Bozza di contratto si legge che il nominativo del Coordinatore/Responsabile del gruppo tecnico operativo sarà indicato nel Programma esecutivo. Si chiede di chiarire se tale figura di Coordinatore/Responsabile è da considerare come interna alla Regione o se deve essere messa a disposizione dal concorrente. In questo ultimo caso si chiede di chiarire se tale figura potrà/dovrà essere individuata dall'aggiudicatario nel Programma esecutivo tra gli esperti già richiesti a pag. 9 del Capitolato alla voce "Gruppo Tecnico Operativo" e non deve essere indicata al momento dell'offerta.

**Risposta: Leggasi art. 19 del Disciplinare di gara.**

2) Capitolato tecnico pag 9.voce "Il Gruppo tecnico Operativo". Si chiede di chiarire se i nominativi dello staff tecnico di almeno 4 unità richiesto per l'elaborazione delle cartografie e per le attività di campo devono essere indicati in fase di gara. Si chiede inoltre di chiarire se i nominativi delle figure che dovranno garantire ulteriori apporti tematici come ad esempio archeologia, storia del territorio e demo-etna-antropologia devono essere indicati in fase di gara.

**Risposta: Non è necessario indicare in sede di gari i nominativi dello staff tecnico mentre è necessario indicare i nominativi degli ulteriori esperti di cui al a pag. 9 del capitolato tecnico prestazionale.**

3) A pag. 9 del Capitolato tecnico prestazionale alla voce Il Gruppo tecnico Operativo si chiede all'operatore economico di avvalersi di un gruppo di soggetti esperti. Si chiede di confermare se, qualora alcune figure non fossero presenti nell'organico del concorrente, sia sufficiente che tali figure oltre al curriculum, alleghino il formale impegno alla prestazione nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante e l'impegno alla stipula di apposito contratto con il concorrente stesso in caso di aggiudicazione della gara.

**Risposta: Si**

4) A pag. 8 del Capitolato tecnico prestazionale è elencata la documentazione a disposizione dei partecipanti al bando. Qualora possibile, si chiede cortesemente di inserire sul portale della stazione appaltante la documentazione non acquisibile attraverso motori di ricerca internet ovvero di chiarire le modalità di acquisizione della documentazione dichiarata a disposizione dei partecipanti al bando.

**Risposta: In ordine a tale quesito si rappresenta che il materiale è visionabile secondo quanto riportato nell'apposito elenco pubblicato**

5) Disciplinare di gara art. 10– Requisiti di capacità economica e finanziaria. In considerazione del periodo e dei fatturati richiesti, si chiede se non siano erroneamente stati invertiti i periodi richiesti per il fatturato globale e per il fatturato specifico rispettivamente richiesti al punto a) cinque anni e al punto b) dieci anni. Inoltre si chiede di chiarire, in caso di RTI/Consorzio, in che misura devono essere posseduti i requisiti richiesti dai diversi componenti il RTI/Consorzio

**Risposta: No non è stato commesso alcun errore di inversione dei periodi indicati. Per quanto riguarda la misura di partecipazione dei componenti il RTI/Consorzio si rimanda alla risposta al QUESITO 5 punto c).**

6) Bozza di contratto Allegato C, art 7. Si chiede di chiarire se la sesta fase ivi prevista concernente l'approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale nonché la sua pubblicazione, il recepimento delle osservazioni e le modifiche richieste, siano da considerare come previste nell'ambito dei 18 mesi posti a base di gara. A tal proposito si rimanda all'art. 10–Durata del contratto, il cui testo è in contraddizione con quanto stabilito a pag 9 del Capitolato al punto "Durata del servizio" laddove si indicano 18 mesi variabili in diminuzione nonché con l'art. 2 del Disciplinare di gara ove si definisce in 18 mesi la durata dell'appalto e con il Bando di gara al punto II. 2.7)

**Risposta:** il termine dei 18 mesi indicato a pag. 9 del Capitolato Tecnico Prestazionale è coerente con il termine di cui all'art. 10 dello schema di contratto in quanto il termine del servizio non può non coincidere con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. Tanto è avvalorato dall'art. 7 che prevede, tra l'altro, *“una sesta rata e ultima, pari al 10% del prezzo, all'approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale. L'aggiudicatario si impegna, senza ulteriori oneri, a supportare la Regione nella fase di pubblicazione del Piano, del recepimento delle osservazioni e si impegna ad apportare eventuali modifiche di dettaglio richieste dal Consiglio Regionale”*.

**QUESITO 12 – (pervenuto in data 12/1/2017 n. 4328/20AC prot.)**

In merito ai requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 11 del Disciplinare di gara), punto a), laddove viene precisato cosa si intende per servizio tecnico ad alta complessità, sono a chiedere se con la dicitura *“redazione o supporto/consulenza tecnico-scientifica per la redazione di strumenti di pianificazione paesaggistica/territoriale/strutturale, comprensivi di studi di Valutazione Ambientale Strategica”* si intende che l'operatore economico deve aver redatto o prestato supporto/consulenza tecnico scientifica di strumenti di pianificazione paesaggistica/territoriale/strutturale che sono stati sottoposti a VAS, anche se la VAS può essere stata redatta da un altro operatore economico OPPURE che l'operatore economico deve aver redatto ANCHE la VAS.

**Risposta:** Si conferma quanto riportato all'art. 11 del disciplinare di gara punto a) ovvero che la redazione o supporto/consulenza tecnico-scientifica per la redazione di strumenti di pianificazione paesaggistica/territoriale/strutturale devono essere comprensivi di studi di Valutazione Ambientale Strategica.

**QUESITO 13 – (pervenuto in data 12/1/2017 n. 4513/20AC prot.)**

Si chiede chiarimenti in merito al documento DGUE presente tra gli allegati da compilare per la partecipazione alla gara: ci pare infatti che in merito ai requisiti di capacità economico finanziaria il documento riporti delle diciture in relazione al fatturato specifico per servizi che non hanno attinenza con il servizio oggetto del bando.

**Risposta:** Trattasi di refuso di stampa già corretto con la pubblicazione in data 16/1/2017 di modello DGUE opportunamente rettificato.

**QUESITO 14 – (pervenuto in data 16/1/2017 n. 5340/20AC prot.)**

Si chiede se tra i “servizi tecnici ad alta complessità” di cui all'art. 11 del Disciplinare di gara, sono inclusi anche i Piani di Gestione di Aree Protette e di Siti della Rete Natura 2000, in particolare la redazione di un Piano di gestione di “area vasta” di un sito Natura 2000 esteso su 50.000 ha, 12 comuni e tre province, quale strumento di attuazione del recente Piano paesaggistico della Regione Puglia e comprensivo di normativa tecnica sovraordinata agli strumenti urbanistici locali.

**Risposta:** Si rimanda alla risposta di cui al punto 1) del QUESITO 9.

**QUESITO 15 – (pervenuto in data 18/1/2017 n. 7410/20AC prot.)**

Con la presente siamo a richiedere se i componenti richiesti dal Capitolato a pag. 9 e 10 “Il Gruppo Tecnico Operativo possano essere consulenti esterni indicati dal concorrente.

**Risposta:** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del Disciplinare di gara l'operatore economico dovrà indicare le figure professionali esperte con indicazione specifica, oltre dei dati identificativi del professionista, titolo di studio, esperienza e profilo curriculare, anche la tipologia del rapporto intercorrente tra operatore economico ed esperto.

**QUESITO 16 – (pervenuto in data 19/1/2017 n. 8307/20AC prot.)**

Si chiede di conoscere se possono partecipare anche altri soggetti quali Università o Dipartimenti e, in caso

affermativo, si chiede di conoscere, qualora trattasi di organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in CCIAA, quale requisito di idoneità professionale sia sufficiente la dichiarazione del rappresentante legale, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione.

**Risposta:** 1) L'Università (ente pubblico) rientra nella categoria di "operatore economico" così come definita all'art. 3 comma 1, lettera p) del Codice e come tale da considerarsi alla stessa stregua degli altri operatori economici per cui può partecipare, rappresentata dal proprio Rappresentante Legale. 2) Spetta all'operatore economico dimostrare il possesso dei requisiti e/o l'eventuale esenzione dal rispetto dei relativi obblighi o di parte di essi.